



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Approvato con deliberazione del Commissario n.18 del 27/02/2014

CAPO I - Disposizioni generali e ordinamento della Struttura

Articolo 1 - Istituzione del Servizio

1. Il Comune di Scarperia e San Piero esercita le funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 1 della Legge 07.03.1986 n. 65 e degli artt. 1 e 4 della Legge Regionale Toscana 03.04.2006 n. 12.

2. A tal fine è istituito il Servizio di polizia locale, svolto nel territorio comunale dal personale della Struttura di Polizia Municipale del Comune di Scarperia e San Piero, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizione della Struttura di Polizia Municipale

1. Il Servizio di polizia locale è svolto mediante Struttura di Polizia Municipale.

2. La Struttura di Polizia Municipale assume la denominazione di Corpo di Polizia Municipale nel caso di raggiungimento degli standard di erogazione del servizio previsti dall'art. 14 della Legge Regionale Toscana 03.04.2006 n. 12.

3. Negli atti ufficiali viene utilizzata la dicitura "Polizia Municipale del Comune di Scarperia e San Piero"

Articolo 3 - Finalità del Servizio

1. Gli addetti alla Struttura di Polizia Municipale provvedono, su tutto il territorio comunale, allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, ed in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, nell'ambito delle competenze dell'Ente Locale;
- b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile;
- d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dal regolamento in materia ed effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali;
- e) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato;
- f) provvedere a dare esecuzione alle direttive dei competenti organi di indirizzo dell'Amministrazione.

2. Il personale deve possedere i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge e precisamente di:

- a) Polizia Municipale, ai sensi della L. 07 marzo 1986 n. 65;
- b) Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della L. 07 marzo 1986 n. 65;
- c) Polizia Giudiziaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale e dell'art. 5, I comma, lettera a) della L. 07.03.1986 n. 65;
- d) Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del T.U. Norme Circolazione Stradale di cui al D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
- e) Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

Articolo 4 - Struttura organizzativa ed organico della Struttura di Polizia Municipale

1. La Struttura di Polizia Municipale è organizzata con atti interni a cura del Comandante, informato il Sindaco o Assessore competente.
2. Al Comandante della Struttura di Polizia Municipale compete inoltre:
 - l'adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei servizi;
 - il coordinamento dei servizi e delle attività addestrative e formative;
 - la verifica ed il controllo delle attività;
3. Il contingente numerico della Struttura di Polizia Municipale viene definito nella misura stabilita dalla dotazione organica dell'Ente.

Articolo 5 - Dipendenza Gerarchica

1. La Struttura di Polizia Municipale dipende dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive al Comandante.
2. Il Comandante della Struttura di Polizia Municipale è tenuto al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Sindaco o dall'Assessore competente.
3. Il Comandante della Struttura di Polizia Municipale può nominare un Vice Comandante scelto tra il personale di cat. D, se presente. Il Vice Comandante è responsabile del personale e del coordinamento dei servizi. In caso di assenza è sostituito da personale individuato dal Comandante della Struttura con proprio atto, secondo principi di gerarchia e anzianità di servizio.
4. Per i servizi svolti unicamente da personale di fascia C, salvo diverse disposizioni del Comandante, il responsabile è individuato nel capo pattuglia.
5. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

CAPO II - GERARCHIA –DOVERI – NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 6 – Gerarchia, Disciplina e Doveri generali degli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale

1. Fra gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale la gerarchia è determinata dal grado e dai criteri che seguono. La graduatoria gerarchica generale è adottata con Ordine di Servizio del Comandante, redatto secondo i seguenti criteri:
 - Comandante;
 - Vice Comandante;
 - Agenti: secondo livello giuridico e anzianità di servizio.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, i gradi degli operatori e le rispettive definizioni sono quelli della vigente normativa regionale.

3. Gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale eseguono prontamente le disposizioni dei superiori che hanno disposto il servizio, rapportandosi con i medesimi per l'esecuzione dello stesso, anche per le vie brevi. Il servizio deve essere eseguito anche se l'operatore si ritenga ingiustamente comandato, salvo il suo diritto al reclamo nelle forme di cui al successivo comma 8. In casi di dubbio interpretativo su di un ordine, il superiore presente deciderà in merito.

4. Il Personale della Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto da parte della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali. Deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione e della Polizia Municipale.

5. Nei rapporti con i colleghi il personale deve ispirarsi al principio di piena collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

6. In particolare, gli appartenenti alla Polizia Municipale devono:

- evitare comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al prestigio, all'onore o al decoro dell'Amministrazione o della Polizia Municipale;
- presentarsi in servizio presso la sede stabilita osservando scrupolosamente l'orario fissato, in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme;
- assolvere con cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, sotto la stretta osservanza delle leggi, delle ordinanze, dei regolamenti, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando e sostituendosi a vicenda, in modo da assicurare il migliore andamento del servizio;
- mantenere il segreto circa gli affari trattati o dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio;
- alla ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza ogni appartenente alla Struttura ha il dovere di prendere subito conoscenza delle disposizioni nel frattempo emanate;
- al cambio di turno od al passaggio ad altro incarico, dovranno assicurarsi che il subentrante sia in possesso di tutte le informazioni e conosca tutte le disposizioni atte allo svolgimento del servizio;
- nei servizi continuativi con cambio sul posto l'operatore che ha compiuto il proprio turno non deve abbandonare il luogo sino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve rilevarlo;
- evitare di allontanarsi per ragioni che non siano di servizio dalla zona assegnata o dall'itinerario assegnato o abbandonare comunque il servizio fissato, salvo gravi e comprovate ragioni;
- evitare, anche gratuitamente, di occuparsi della redazione di ricorsi o esposti inerenti ad argomenti che interessano il servizio.

7. Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione e della Struttura d'appartenenza. I rapporti con gli organi di informazione dovranno essere curati esclusivamente dal Comandante o da suo delegato, previo coordinamento con l'Ufficio Stampa del Comune.

8. I reclami debbono essere prodotti seguendo la via gerarchica. Tale procedura può essere derogata, allorché il reclamo è rivolto contro il diretto superiore; in questo caso il reclamante potrà produrre proprie osservazioni al superiore gerarchico rispetto al destinatario del reclamo.

Articolo 7 – Orario

1. L'orario di servizio è articolato in turni di sei ore giornaliere, da svolgersi su turni di lavoro determinati in base alle esigenze di servizio.

2. Quando necessità ed occasionali e particolari esigenze di servizio lo richiedono, gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale sono tenuti a prestare servizio per un orario superiore a quello indicato ed in turni diversi da quelli normali.

3. Nei casi di cui al comma precedente le prestazioni di servizio eccedente verranno conteggiate o retribuite secondo le normative vigenti in materia.

Articolo 8 - Turni di servizio

1. I servizi, comandati per turni, sono disposti con atto interno.

2. I turni di servizio dovranno di norma essere predisposti con cadenza almeno quindicinale e resi noti almeno cinque giorni prima dall'inizio degli stessi; sono fatte salve eventuali particolari emergenze, nel qual caso il servizio o la variazione del turno deve essere ordinato entro le ore 14,00 del giorno precedente a quello in cui deve essere svolto il medesimo.

3. I servizi vengono predisposti, di norma, con cadenza settimanale, entro il sabato precedente. Entro il giorno precedente da quello di predisposizione dei servizi dovranno essere rappresentate dal personale le eventuali necessità di orari, recuperi, giorni di ferie, ecc.. Una volta ufficializzati i servizi, non saranno più autorizzate assenze, salvo casi eccezionali. I cambi di turno dovranno essere richiesti ed autorizzati e potranno essere concessi solo compatibilmente alle esigenze del servizio.

Articolo 9 - Missioni ed operazioni di servizio esterne al territorio di competenza

1. Il territorio di competenza del personale della Struttura è quello del Comune di Scarperia e San Piero.

2. Fuori dal territorio di competenza:

- sono autorizzate le missioni per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- le missioni esterne per soccorso in caso di calamità, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate. Il piano o l'ipotesi di accordo devono essere preventivamente trasmessi a cura del Comandante al Sindaco per l'approvazione e successivamente al Prefetto. L'ente beneficiario può richiedere che il contingente di personale sia dotato di armamento.

2. Quando il personale della Struttura di Polizia Municipale viene impiegato sul territorio di altro Ente, è collocato alle dipendenze di quest'ultimo e l'impiego tecnico-operativo è affidato al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio di polizia municipale dell'Ente fruitore.

3. In tali ipotesi l'Ente fruitore può richiedere che il contingente di personale impiegato sia dotato di armamento.

Articolo 10 – Servizi richiesti da privati e da altre pubbliche amministrazioni

1. Le richieste di servizi conto terzi effettuati ai sensi dell'art. 4 comma 1, n. 4) lett. c) della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 8 della L.R. Toscana 3 aprile 2006 n. 12, saranno valutate in relazione alla fattibilità dell'intervento e gli sarà dato seguito compatibilmente allo svolgimento dei servizi d'istituto e delle esigenze amministrative e contabili del caso.

4. Nei confronti dei privati saranno applicate specifiche tariffe approvate con appositi atti dagli organi competenti.

3. Salvo specifici e motivati accordi tra amministrazioni pubbliche, il personale coinvolto opererà al di fuori dell'orario di servizio e sarà retribuito secondo il regime contrattuale vigente in materia di prestazioni straordinarie.

Articolo 11 – Servizi di rappresentanza e d'onore

1. I servizi di rappresentanza e d'onore sono ordinati di volta in volta dal Sindaco.

2. I servizi di rappresentanza si adeguano all'eventuale cerimoniale, anche se mantengono i connotati eventualmente operativi. Sono servizi di rappresentanza quelli effettuati in occasione del Consiglio, ovvero in ogni caso in cui si richieda la presenza di operatori di polizia municipale non in alta uniforme.

3. I servizi d'onore sono sempre svolti in alta uniforme e si adeguano agli eventuali cerimoniali. Sono effettuati per scorta al Gonfalone, per i picchetti d'onore a personalità o se richiesto da Autorità. Se richiesto dall'Amministrazione può essere effettuato il picchetto al feretro di personalità. È sempre effettuato il picchetto d'onore in caso di decesso di un appartenente alla Struttura di Polizia Municipale in servizio.

Articolo 12 – Saluto

1. Gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale debbono il saluto, da effettuarsi all'uso militare:

- durante le cerimonie al Gonfalone del Comune di Scarperia e San Piero e alla bandiera nazionale ed europea;
- negli eventi formali, secondo i cerimoniali di riferimento.

Articolo 13 – Obbligatorietà della formazione

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono disciplinate le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi di prima formazione, la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi e i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale.

2. La formazione di cui al comma 1 è erogata gratuitamente dalla Regione Toscana tramite la fondazione denominata Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

3. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, culturali e d'apprendimento delle tecniche operative di difesa personale e di tiro a segno, previsti dal Comandante o inseriti nei piani formativi dell'amministrazione, è obbligatoria.

4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi, singoli dipendenti che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

Articolo 14 – Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti alla Struttura Unica che si sono distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:

- a. elogio scritto del Comandante;
- b. encomio del Sindaco;
- c. proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo;
- d. proposte per eventuali ulteriori tipologie di ricompense previste da specifiche normative.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

3. Il conferimento dell'encomio del Sindaco consente di indossare la Medaglia per meriti speciali ed il relativo nastrino per le Onorificenze per merito speciale previsto dal Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R.

CAPO III – DIVISA UNIFORME

Articolo 15 – Caratteristiche dell'uniforme

1. Le caratteristiche delle uniformi fornite dall'Amministrazione, unitamente agli elementi identificativi dell'operatore, del Comune e della Regione Toscana, ai distintivi di grado, alle categorie e alle caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenze apponibili sull'uniforme sono individuate secondo la vigente normativa regionale.

2. Per quanto non disciplinato dalla normativa regionale, al fine di adeguare la divisa uniforme, sono adottate le seguenti disposizioni integrative:

- a) il Comandante della Struttura indossa le stelle bordate di rosso solo se sono raggiunti i requisiti dell'art. 14 della L.R. Toscana 3 aprile 2006 n. 12;
- b) il Comandante e il Vice Comandante indossano il fregio e gli alamari di stoffa ricamata.

Articolo 16 – Uso dell'uniforme

1. La cura della persona e l'atteggiamento che il soggetto assume, si integrano con l'uso della divisa. Per questo è fondamentale il rispetto delle seguenti regole:

- è fatto obbligo indossare solo i capi della divisa consegnati. Detti capi non possono essere usati fuori dal servizio;
- tutti gli indumenti devono essere mantenuti puliti e stirati; le scarpe pulite e lucide;
- i bottoni della camicia devono essere agganciati, la cravatta sufficientemente stretta al collo. Con la camicia estiva non si aggancia il primo bottone, ma si mantiene chiusa la pettorina;
- non devono trasparire o fuoriuscire indumenti diversi da quelli di ordinanza; soprattutto le magliette non devono essere visibili dalle camicie stesse;
- ogni bottone della giacca, cappotto, impermeabile deve essere agganciato, come l'eventuale cintura, che non deve essere mai girata all'indietro;
- è vietato portare il giubbotto o l'impermeabile aperto a modo di sopravveste, anche durante la pioggia;
- nei servizi esterni deve essere sempre calzato il copricapo in dotazione, tranne che per i servizi a bordo di autoveicoli;
- i guanti in pelle sono indossati facoltativamente;
- per le occasioni formali o con l'alta uniforme gli agenti indossano guanti bianchi, i superiori guanti in pelle;
- è obbligatorio l'uso delle protezioni e dei D.P.I.;
- sulla divisa è fatto divieto apporre segni o distintivi non autorizzati dal Comandante;
- non devono essere esposti, da taschini o simili, portachiavi, penne colorate, gadget;
- fermacapelli, elastici e simili dovranno essere di grandezza minima, di colore scuro e non evidente, senza scritte o riferimenti particolari, né marchi in evidenza;
- la buffetteria, se prevista, va sempre indossata, tenuta pulita e regolarmente agganciata;
- in caso di scelta di abbigliamento si dovrà osservare uniformità tra i soggetti che espletano il medesimo servizio;
- la persona deve essere sempre curata secondo i normali canoni estetici e mantenuta pulita, con particolare riferimento a capelli, viso e mani;
- il personale maschile cura la barba evitando immagini di trascuratezza; porta capelli sufficientemente corti, di lunghezza tale da non superare la linea delle spalle, ben pettinati o eventualmente raccolti;
- il personale femminile evita il trucco particolarmente accentuato, porta i capelli ben pettinati o almeno raccolti;
- è ammesso un orecchino per orecchio, di dimensioni minime, con esclusione di pendenti e con colori non sgargianti, senza scritte o riferimenti particolari, né marchi in evidenza;
- sono vietati tatuaggi o piercing su parti visibili del corpo, tali da essere considerati abnormi per dimensioni e localizzazioni; per motivi di sicurezza, oltre che d'immagine, sono in ogni caso vietati piercing all'interno della bocca e sul volto;
- sono vietati braccialetti, collane visibili e anelli se non di grandezza minima, poiché possono costituire facile presa per malintenzionati, aumentando la potenzialità di rischio in caso di colluttazione, o possono comunque produrre lesioni;
- il personale in divisa assume sempre un atteggiamento dignitoso, elegante e ben educato, evitando situazioni sconvenienti o che possono farlo apparire non impegnato nel proprio servizio;
- il personale in divisa deve evitare di protrarre oltre il necessario i colloqui con le persone e con i colleghi, anche se per questioni inerenti il lavoro; evita inoltre di formare "gruppi" di operatori, anche per recarsi sul luogo del servizio o per darsi il cambio; evita infine di pattugliare strettamente "a gomito" con il collega;
- nei confronti dei cittadini deve sempre assumere un atteggiamento improntato al massimo rispetto ed educazione; evita di masticare sfacciatamente gomme e simili conferendo con il pubblico;
- è proibito ogni atteggiamento "rilassato" o scomposto; il personale non tiene mai le mani in tasca né si appoggia ai tavoli, muri o quant'altro; sta a sedere solo in ufficio o nei veicoli, o in luoghi a ciò preposti, ma mai nei pubblici esercizi;

- è consentito assumere alimenti e bevande in pubblico, in modo non sconveniente. E' comunque sempre vietato il consumo di bevande alcoliche in servizio;
- parimenti è fatto divieto a tutto il personale di assumere sostanze stupefacenti o psicotrope, anche fuori dal servizio, salvo regolare prescrizione medica;
- a tutto il personale è fatto divieto di fumare in qualsiasi locale chiuso (compreso i servizi igienici), per ragioni di tutela della salute; è fatto inoltre divieto di fumare in servizio per strada o comunque in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, per ragioni di immagine e correttezza nello svolgimento del lavoro; è consentito fumare esclusivamente in cortili interni aperti e fuori dalla vista di persone estranee alla Struttura di Polizia Municipale;
- di norma tutto il personale espleta il servizio in divisa, comprensiva dell'armamento individuale nei casi previsti di cui all'art 35; può effettuare servizi in borghese previa autorizzazione temporanea o permanente del Comandante o, per i casi di urgenza, anche del Vice Comandante;
- se i servizi in borghese sono effettuati sulla carreggiata, il personale adotta tutte le cautele necessarie per la tutela da infortuni;
- in caso di contatto con i cittadini il personale in borghese deve prima di tutto qualificarsi, mostrando la tessera o altro segno distintivo;
- il personale in borghese deve essere sempre munito delle dotazioni individuali assegnate, essere vestito con abbigliamento dignitoso e consono alla professione e, comunque, deve assumere atteggiamenti adeguati al ruolo che ricopre. Dove applicabili valgono le disposizioni di cui ai punti precedenti.

CAPO IV - USO VEICOLI DI SERVIZIO E CONSEGUIMENTO DELLA RELATIVA PATENTE

Articolo 17 – Utilizzo dei veicoli di servizio – disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o dei veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali di polizia, ai sensi del D.M. 11 agosto 2004 n. 246 e dell'art. 139 del C.d.S..

2. La patente di servizio, con le abilitazioni previste dal presente capo, è requisito indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di polizia municipale.

3. Il Comandante è assegnatario dei veicoli a qualunque titolo utilizzati dal personale dipendente e cura che nell'uso degli stessi siano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 18 – Conseguimento della patente di servizio

1. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, il personale della Polizia Municipale deve frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all'articolo 9 del D.M. 11 agosto 2004 n. 246. In caso di mancato superamento di una delle singole prove previste è consentito ripetere la medesima.

2. Il corso di qualificazione è di norma erogato gratuitamente dalla Regione Toscana per il tramite della Scuola Interregionale di Polizia Locale.

3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto su richiesta del Comandante, previo sostenimento di esame di qualificazione davanti ad una commissione provinciale nominata dallo stesso Prefetto.

Articolo 19 – Rilascio d'ufficio della patente di servizio

1. Per il personale che alla data del 16 ottobre 2004 era stato adibito per i tre anni precedenti in modo continuativo all'espletamento dei compiti di polizia stradale, o comunque alla guida di veicoli dell'amministrazione, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio, senza necessità di frequentare i corsi di insegnamento e addestramento, né di superare alcun esame ma solo sulla base della patente posseduta e del rispetto dei requisiti suddetti, secondo le disposizioni transitorie contenute nell'art. 10 comma 2 del D.M. 246/04.

2. La documentazione dell'attività svolta dal personale nei tre anni precedenti alla data suddetta, è documentata attraverso una dichiarazione a firma del Comandante, previo utilizzo dei moduli allegati al decreto. Per il personale entrato a far parte della Struttura a seguito di mobilità dall'esterno, la documentazione è integrata dalle dichiarazioni del responsabile del servizio prestato presso altre amministrazioni.

Articolo 20 – Abilitazione della patente

1. L'art. 1, comma 1, del D.M. 246/04 stabilisce che ai soggetti elencati nell'art. 12 commi 1 e 3 del Codice della Strada è rilasciata la patente di servizio per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza. Stabilisce inoltre due tipi di abilitazione:

- a) Abilitazione 1: consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
- b) Abilitazione 2: consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

2. Il personale con qualifica di polizia municipale, deve essere in grado di guidare tutti i veicoli di cui la Struttura Unica è dotata, e pertanto consegue la patente di servizio per condurre tutti quei veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie A e B e a tal fine si rammenta che la patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli, e soltanto quelli, per i quali il conducente è abilitato con patente ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S.

Articolo 21 – Deroghe all'obbligatorietà di entrambe le abilitazioni

1. Derogano all'obbligo di conseguire entrambi i tipi di abilitazioni, pur dovendo conseguire comunque la patente di servizio con abilitazione 2:

- a) coloro che, avendo maturato l'anzianità di servizio richiesta per il conseguimento d'ufficio, non sono comunque in possesso, per le disposizioni vigenti all'atto della loro assunzione, della patente di categoria A ordinaria, né di altra categoria di patente ordinaria, a suo tempo rilasciata, che abiliti alla guida di motocicli di potenza superiore a 35 kW senza limitazioni;
- b) coloro che, a seguito di infortunio sul lavoro, facciano esplicita richiesta di essere esonerati dal conseguire l'abilitazione 1, allegando idonea certificazione del medico competente;

Articolo 22 – Guida dei veicoli di servizio

1. La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Municipale è consentita:
 - a) per i veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o utilizzati per compiti istituzionali di polizia al personale che ha conseguito la patente di servizio, ad eccezione delle guide espletate per attività formativa legata al conseguimento della stessa;
 - b) per gli altri veicoli (immatricolati per uso privato e privi di allestimento tipico), al personale, anche amministrativo e tecnico, in possesso della patente civile.

2. La guida di veicoli per i quali è necessaria la patente di servizio è consentita:
- a) al personale che, pur non avendola ancora conseguita, effettui guide, per attività formativa, finalizzate al conseguimento della patente di servizio stessa;
 - b) a soggetti che non svolgono funzioni di polizia che effettuino operazioni di manutenzione, revisione, riparazione e simili o che conducano tali veicoli presso un'autofficina o altro luogo per i medesimi motivi. In questi casi, per i trasferimenti interessanti la viabilità pubblica, sui veicoli con insegne dovrà essere esposta in modo ben visibile l'indicazione "VEICOLO FUORI SERVIZIO";
 - c) al personale a tempo determinato o indeterminato, privo di patente di servizio, ma titolare di valida patente civile della categoria richiesta, che conduce il veicolo per ragioni di collegamento e/o mero spostamento, con divieto assoluto di utilizzo dei dispositivi di cui all'art 177 del CdS.

Articolo 23 – Provvedimenti di sospensione o revoca

1 Al momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'art. 116 c.3 del CDS, il Comandante dispone, in via cautelare, la sospensione d'ufficio del soggetto interessato dalla guida dei veicoli di servizio per i quali necessita tale titolo abilitativo, dandone notizia al Prefetto per quanto di competenza.

2. Nei casi di colpa grave o recidiva (quando sia stata già in passato applicata la sospensione e si riproponga un caso di colpa grave), quando nell'impiego dei veicoli di servizio siano stati cagionati gravi danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, il Comandante invia al Prefetto una proposta motivata di sospensione o, nei casi di recidiva, di revoca.

3 Per colpa grave s'intende un comportamento di grave disinteresse nello svolgimento delle funzioni senza il rispetto delle comuni regole di comportamento.

Articolo 24 – Aggiornamenti e variazioni della patente di servizio

1. La patente di servizio s'intende rinnovata ad ogni conferma di validità temporale della patente ordinaria, ai sensi dell'art. 126 CdS.

2. La patente di servizio deve essere aggiornata in ogni caso di variazione, estensione o riduzione, delle categorie della patente civile entro il termine di dieci giorni.

3. Dal momento del rilascio della patente di servizio, l'interessato deve comunicare al Comando della Struttura Unica ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida civile entro il medesimo termine di 10 giorni dalla sua effettiva conoscenza.

Articolo 25 – Gestione Amministrativa

1. Il Comando della Struttura di Polizia Municipale provvede:
- a) all'istruttoria e alla compilazione della patente di servizio, alla conservazione della documentazione relative all'acquisizione della patente di servizio, oltre la copia della patente di guida civile e la documentazione relativa a rinnovi, estensioni o riduzioni, variazioni di validità della stessa;

b) a comunicare al Prefetto l'avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio degli appartenenti alla Struttura.

Articolo 26 – Incidenti stradali con veicoli di servizio

1. I dipendenti che utilizzano veicoli di servizio rispondono dei danni causati ai veicoli utilizzati, per dolo o colpa grave. A tale proposito qualsiasi tipo di danneggiamento subito dai veicoli di servizio, deve essere immediatamente segnalato al Comandante o Vice Comandante.

2. In tutti i casi in cui si rendano necessari i rilievi tecnici dell'incidente stradale che veda coinvolto un veicolo di servizio si richiederà l'intervento di altro organo di polizia stradale.

3. Il Comandante effettua una prima sommaria valutazione circa l'entità del danno e le relative responsabilità, al fine dell'apertura di eventuali procedimenti disciplinari.

Articolo 27 – Violazioni al Codice della Strada commesse alla guida di veicoli di servizio

1. I dipendenti che non osservano scrupolosamente le norme che regolano la circolazione stradale rispondono personalmente delle sanzioni amministrative conseguenti alle trasgressioni compiute.

2. I verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, notificati all'Amministrazione comportano gli accertamenti necessari all'individuazione del conducente al momento della commessa violazione e le conseguenti procedure per il successivo addebito della sanzione al dipendente interessato o per l'eventuale ricorso ai sensi del Codice della Strada.

Articolo 28 – Decurtazione di punti patente

1. Qualora si rientri nell'ipotesi di violazioni che comportino decurtazione dei punti dalla patente, occorre distinguere due casistiche:

a) Personale amministrativo o tecnico - Il Comandante, effettuati gli accertamenti ed individuato il dipendente interessato, è tenuto a comunicare all'organo di polizia procedente i dati personali e della patente posseduta, ai fini della decurtazione dei punti a carico dello stesso;

b) Personale che svolge funzioni di polizia municipale - Quando le violazioni sono commesse alla guida dei veicoli di servizio, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del DM 246/2004, le disposizioni inerenti l'istituto della patente a punti non si applicano né alle patenti di servizio né alle patenti civili, rilasciate ai sensi dell'art 116 del Codice della Strada. Sull'argomento si sono espressi il Ministero dell'Interno con nota n. 300/A/1/44951/109/32 del 26/9/2003 ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Circolare Prot. MOT3/2795/M300 del 15/05/2005, che hanno confermato che non è applicabile la decurtazione di punti dalle patenti civili possedute dagli abilitati ai servizi di polizia stradale per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli adibiti allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Articolo 29 – Livrea, contrassegni ed accessori dei veicoli

1. La livrea, i contrassegni e gli accessori dei veicoli sono disciplinati dall'allegato D al Regolamento di attuazione dell'articolo 12 della Legge Regione Toscana 3 aprile 2006, n. 12,

relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R.

2. Le scritte identificative dei veicoli di servizio sono "POLIZIA MUNICIPALE" e "COMUNE DI SCARPERIA e SAN PIERO". La numerazione dei veicoli è unica per tutta la Struttura di Polizia Municipale.

CAPO V - ARMAMENTO

Articolo 30 – Generalità

1. Il presente capo disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

3. Gli appartenenti alla Struttura non devono avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento, ovvero da scelte personali, che limitino il porto e l'uso dell'arma in dotazione obbligatoria a tutti gli operatori in servizio.

Articolo 31 – Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 o 7,65.

2. Per gli ufficiali può essere autorizzato dal Comandante l'uso della sciabola, di proprietà dell'amministrazione o personale, per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Articolo 32 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Struttura di Polizia Municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari e casi disciplinati negli articoli che seguono.

2. Il numero delle sciabole in dotazione può, nel numero massimo, corrispondere al numero degli ufficiali in servizio.

3. Il Sindaco denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

4. Il Sindaco determina con proprio atto, ai sensi dell'articolo 3 comma 2° del D.M. 4/3/1987 n° 145 il numero di armi in dotazione alla struttura di Polizia Municipale, dandone comunicazione al Prefetto.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DM 145/87, non è istituita l'armeria, in quanto le armi assegnate sono in numero inferiore a 15. Le armi non assegnate sono collocate in appositi armadi corazzati o casseforti, con serratura di sicurezza tipo cassaforte, secondo le disposizioni vigenti. L'operatore che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso la sede della Struttura, se dotate.

Articolo 33 – Assegnazione dell'arma

1. Tutti gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

2. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento comunicato al Prefetto.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente alla Struttura di Polizia Municipale è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio di competenza, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del territorio di appartenenza, e viceversa.

5. Il Comandante, o in caso di urgenza anche il Vicecomandante, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco ed al Prefetto.

6. Ogni appartenente alla Struttura di Polizia Municipale, al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità, di polizia stradale e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Articolo 34 – Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme per i servizi definiti all'art. 38.

2. Gli addetti alla Struttura di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'operatore è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

4. Gli ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 35 – Servizi armati

1. Nell'ambito del territorio del Comune, i seguenti servizi sono svolti dagli addetti della Struttura di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione:

- a) protezione della Casa comunale;
- b) polizia stradale;
- c) polizia rurale;
- d) prestati in orario notturno;
- e) elettorali;
- f) pronto intervento;

Parimenti sono svolti con l'arma in dotazione i servizi comandati per i quali il Comandante o Vicecomandante ravvisino la necessità.

2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

3. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del citato D.M. 145/1987, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 36 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

3. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Articolo 37 - Consegna dell'arma

1. Il Comandante, consegnatario, è responsabile della consegna delle armi e delle munizioni, della custodia e conservazione delle armi e delle munizioni non consegnate, dei registri, della documentazione e delle chiavi.

2. Le armi, assegnate ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. n. 145/1987 cit., sono consegnate previo aggiornamento dei registri di carico e scarico delle armi e munizioni, nelle cui pagine, debitamente numerate e vistate dal Sindaco quale Autorità locale di P.S., sono annotati oltre all'identificazione delle armi e delle munizioni, anche i movimenti delle stesse.

3. I movimenti di cui sopra sono vistati dal Comandante della Struttura di Polizia Municipale o da suo delegato sub consegnatario.

4. Con atto separato il Sindaco, quale Autorità locale di P.S., provvede all'assegnazione dell'arma ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.M. n. 145/1987, dandone comunicazione al Prefetto.

5. L'arma assegnata deve essere immediatamente riconsegnata quando:

- a. sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione;
- b. viene meno la qualità di Agente di P.S.;
- c. all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio;
- d. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale o del Prefetto.

Articolo 38 – Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Struttura di Polizia Municipale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi, ispirandosi costantemente a criteri di prudenza;
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi.

Articolo 39 – Scarico dell'Arma

1. Lo scarico dell'arma, quando questa deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando gli appositi dispositivi di scarico armi di cui è dotata la sede della Struttura di Polizia Municipale.

2. Il Comandante, consegnatario, e i sub consegnatari curano la periodica verifica dello stato d'uso e d'efficienza del dispositivo di scarico;

3. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui.

Articolo 40 – Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Articolo 41 – Presidi difensivi

1. Il personale della Struttura di Polizia Municipale è dotato di manette da data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento relativo ad uniformi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R. cit.

2. Ulteriori presidi difensivi potranno essere assegnati in dotazione agli operatori della Struttura di Polizia Municipale previo accordo in sede locale e conformemente alle vigenti disposizioni legislative, statali e regionali.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42 – Utilizzo placche di riconoscimento

Fino ad assegnazione delle nuove placche con il simbolo del Comune di Scarperia e San Piero e con numerazione unica, il personale indossa la placca di riconoscimento con i simboli dei preesistenti Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, con numerazione di matricola progressiva.

Articolo 43 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme statali e regionali, ed in particolare, la Legge 07 marzo 1986 n. 65, la Legge Regionale Toscana 03.04.2006 n. 12, il Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145 ed il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004 n. 246.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate tutte le norme regolamentari comunali vigenti in contrasto con il medesimo.

Articolo 44 - Comunicazioni

1. Il presente regolamento è inviato al Prefetto di Firenze ai sensi dell'art. 11 della L. 65/1986 cit., per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno e dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 145/1987 cit..